

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3583

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2005

—————

Modifiche all’articolo 15 della Costituzione in materia di
limitazioni alla riservatezza delle comunicazioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Fatti anche recenti hanno ormai reso chiaro che le intercettazioni delle comunicazioni in senso lato - intercettazioni ed interruzioni di comunicazioni tra presenti o ambientali, telefoniche, telegrafiche, postali ed ora anche informatiche, una delle forme più penetranti e pericolose di intrusione nella sfera privata e talvolta anche intima della persona - sono diventate una grave piaga della nostra vita civile ed una violazione dei principi dello Stato costituzionale, delle libertà, dello Stato di diritto e dell'esercizio della funzione giudiziaria e di quella giurisdizionale secondo i principi del giusto processo e della *rule of law*.

Questo delicato fenomeno è reso ancora più grave da tre fatti che ormai sempre più di recente accadono:

a) la violazione delle immunità dei membri del Parlamento nazionale in spregio alla Costituzione ed alle leggi, immunità che non costituiscono «privilegi» ma, come in tutti gli stati democratici e rappresentativi, parlamentari, presidenziali o semi-presidenziali, sono «prerogative» a tutela dell'indipendenza dell'esercizio della funzione legi-

slativa, di determinazione e di controllo dell'indirizzo politico e di «creazione» di altri organi costituzionali;

b) l'abitudine ormai largamente invalsa da parte dei pubblici ministeri e dei giudici per le indagini preliminari di «autorizzare» di fatto ed anche *contra legem*, come normalmente nei confronti dei parlamentari, intercettazioni di ogni tipo e loro trascrizioni, lasciando previamente spazi in bianco negli appositi registri e provvedendo alle prescritte iscrizioni, nonché alla eventuale emanazione successiva dei provvedimenti richiesti con data falsa retrodatata, quando tali intercettazioni siano ritenute utili ai fini delle indagini, anche se non fondate o arbitrarie, od altrimenti archiviandole segretamente o lasciandole nella disposizione della polizia giudiziaria a «futura memoria» o a «futuro ricatto»;

c) il deposito e la divulgazione non necessaria alla stampa delle registrazioni, per pura malvagità, per libidine di potere e per senso, ahimé! reale, di impunità, speriamo almeno non nell'ambito ed «*ad adiuvandum*» di operazioni di potere bancario e finanziario.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 15 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto dell'autorità politica indicata dalla legge, per fini di applicazione della legge penale, su richiesta motivata della polizia giudiziaria autorizzata tramite il pubblico ministero dal giudice competente, ovvero, per fini di informazione e di sicurezza, dei direttori o loro delegati dei rispettivi servizi.

L'autorità politica riferisce semestralmente per specie e categoria alle Camere ed anche, se necessario specificatamente, ad una Commissione parlamentare composta da cinque deputati, cinque senatori e un presidente, deputato o senatore, nominati d'intesa tra di loro dai Presidenti delle due Camere e, per quanto riguarda i membri, in numero paritario tra maggioranza ed opposizione ed il cui funzionamento è regolato dalla legge».

